

SCHEMA DI CONTRATTO

FORNITURA DI ENOXAPARINA

tra

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di

e

Società/RTI/Consorzio

	Premessa
ART. 1	Norme regolatrici
ART. 2	Oggetto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Importo del contratto
ART. 5	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
ART. 6	Trattamento dati
ART. 7	Informativa Privacy
ART. 8	Obblighi di riservatezza della ditta aggiudicataria
ART. 9	Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
ART. 10	Subappalto
ART. 11	Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 12	Cauzione definitiva
ART. 13	Recesso
ART. 14	Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
ART. 15	Risoluzione
ART. 16	Fallimento dell'appaltatore e morte del titolare – altre modifiche soggettive
ART. 17	Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento
ART. 18	Fatturazione e pagamenti
ART. 19	Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore
ART. 20	Foro di competenza
ART. 21	Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Premessa

Con delibera n. del l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), in qualità di capofila, una procedura aperta telematica in forma aggregata per l'affidamento della fornitura di ENOXAPARINA da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Con delibera n. 00 del 00.00.0000 ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore della Ditta

La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice.

L'Aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto - di cui fanno parte anche se non allegati ma in quanto richiamati *per relatiomen*: la Lettera di invito e l'allegato Prospetto dei fabbisogni ed i restanti allegati, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, oltre che l'offerta presentata – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato descrittivo e prestazionale della fornitura le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) dal codice di comportamento dei dipendenti dell'ASST;
- e) dal Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali adottato da Regione Lombardia con DGR n.1299 del 30.01.2014.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'ASST, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara, prodotti dall'ASST prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'ASST. L'ASST provvederà a comunicare al Casellario informatico di cui all'art. 213 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di Enoxaparina necessaria alle Strutture Sanitarie dell'Azienda Socio Sanitaria, per i quantitativi indicati nel prospetto fabbisogni per la parte di competenza della stessa Azienda. Per la descrizione dettagliata delle modalità di fornitura si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 6 (sei) . La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, comunque per un massimo di 3 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di proseguire la fornitura sino al suo esaurimento. Al termine del contratto, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l'Appaltatore si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire all'ASST di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio del nuovo contratto.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, tenuto conto dell'offerta economica aggiudicata viene determinato in € _____, IVA esclusa.

Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il Subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'ASST direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il Subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ASST paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 6 – Trattamento dati

I dati personali riguardanti il contratto di fornitura sono oggetto di trattamento da parte dell'Azienda secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- b) Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- c) Il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;
- d) Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- e) I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività delle Aziende connesse con la presente procedura di gara e con i successivi adempimenti di legge;
- f) I dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrativo contabili e tecniche connesse alle finalità sopra

descritte;

- g) La conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- h) La natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i) I dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto di accesso;
- j) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, cui si rinvia, nonché quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è:

□ l'Azienda Socio Sanitaria **Territoriale di ... con sede legale in**, nella persona del Direttore Generale che ne è il legale rappresentante.

Art. 7 – Informativa Privacy

[Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE].

Si informa che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer - DPO

Il Data Protection Officer individuato dall'Azienda Socio Sanitaria **Territoriale è**

Per **contatti e recapiti: ...**

2. Finalità del Trattamento

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dai soggetti interessati saranno trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei *database* informatici aziendali;

- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

3. **Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali**

I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici che dovessero eventualmente desumersi dalla documentazione presentata, non verranno in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

4. **Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione**

L'Azienda dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. **Diritti dell'interessato**

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti che li hanno trattati;

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento;

6. **Diritto di presentare reclamo**

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il suddetto Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali (autorità di controllo).

Art. 8 – Obblighi di riservatezza della ditta aggiudicataria

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di garantire all'Azienda il rispetto della riservatezza circa le informazioni di cui verrà a conoscenza il personale che interverrà a qualsiasi titolo nello svolgimento della fornitura oggetto della presente procedura. Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'Azienda stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

L'Aggiudicatario si assume tale responsabilità e manleva l'Azienda rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione effettuata dal personale impiegato nell'espletamento della fornitura ed assumere tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che in tal senso dovessero emergere.

L'Azienda assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a loro conoscenza dalla Ditta nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASST da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST, al personale dell'ASST ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della fornitura, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a **€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)** e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai documenti di gara, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore (citare estremi).

O IN ALTERNATIVA

L'Appaltatore dimostra l'esistenza di una polizza RC, già attivata, con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST, al personale dell'ASST ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € **5.000.000,00 (cinquemilioni/00)** e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai documenti di gara, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore (allegare copia).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice su richiesta delle parti.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASST sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASST o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I Subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore consegna all'ASST il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione;
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l'ASST non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati l'ASST procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ASST, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASST, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ASST inadempimenti, da parte del Subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ASST. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ASST, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASST e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Con riferimento ai contratti di subfornitura l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'ASST, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ASST si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ rilasciata da in data , resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASST.

La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

La garanzia ha validità temporale di almeno 3 mesi superiore alla scadenza contrattuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita eventualmente anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASST, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

È facoltà dell'Azienda incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore tali da determinare l'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Art. 13 – Recesso

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore almeno 20 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente contratto.

Nei suddetti casi di recesso l'Azienda si obbliga a pagare al fornitore le prestazioni già eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art.1671 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

Art- 14 – Divieto di cessione del contratto – cessione del credito

Ai sensi dell'art 105 comma 1 del DLgs 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d) del medesimo decreto. L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo all'ASST il diritto alla risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.52/1991, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del DLgs 50/2016, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica e devono essere notificate all'Amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non lo rifiuti con comunicazione da notificarsi al Cedente e al Cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione, in ogni caso la Stazione appaltante può opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

E' consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

E' fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al Cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il Cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 – Risoluzione

L'ASST avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti imputabili al fornitore e comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
- per mancata corrispondenza tra i prodotti offerti in sede di gara ed i prodotti forniti in occasione di n. 3 consegne per anno contrattuale;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di proroga del contratto;

- in caso di cessione della Ditta aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998; a tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni;
- per imposizione di minimo d'ordine;
- in caso di cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- in caso di cessione di credito o del contratto non autorizzata;
- in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
- in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- in caso di grave violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- in caso di modifica sostanziale del contratto tale da richiedere una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- in caso di superamento delle soglie stabilite per le modifiche contrattuali di cui all'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- in caso di annullamento dell'aggiudicazione per effetto di una sentenza giurisdizionale passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

L' ASST provvederà, inoltre, a risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 108 comma 2 lett a) e b) del D. Lgs 50/2016, ossia qualora durante il periodo di efficacia dello stesso:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del medesimo D.Lgs n. 50 /2016.

L'Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- la Ditta aggiudicataria non esegua la fornitura in modo conforme alle disposizioni della presente richiesta di offerta;
- la Ditta aggiudicataria non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- la Ditta aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, l'Azienda incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare e altre modificazioni soggettive

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ASST interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione ed insolvenza relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST

sino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

Art. 17 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L'ASST provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ASST, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ASST, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ASST, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 18 – Fatturazione e pagamenti

Per l'espletamento della fornitura, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che la Ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte di fatture emesse in conformità alla normativa vigente.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o un consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, salva la conclusione delle verifiche e dei controlli diretti ad accertare la corrispondenza qualitativa

e quantitativa dei prodotti, che l'Azienda sanitaria si riserva di effettuare entro 30 giorni dalla consegna presso il proprio magazzino.

In assenza di contestazioni da parte dell'Azienda entro il predetto termine, circa l'eventuale discordanza tra i prodotti richiesti ed i prodotti consegnati, la merce si intende accettata, salva in ogni caso la responsabilità del fornitore di risarcire l'azienda per i vizi occulti che dovessero riscontrarsi al momento dell'utilizzo dei prodotti.

I pagamenti verranno effettuati secondo le regole fissate da Regione Lombardia.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

A) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1;

B) data e numero d'ordine di acquisto;

L'Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014.

Ai fini di cui sopra, si comunica che il Codice Identificativo della procedura è il seguente:
n.

AVVISO IMPORTANTE - Ai sensi del DM 20/12/2017 a decorrere dal 1/1/2018 è fatto obbligo di indicare in fattura (sez. 2.2) per ogni prodotto farmaceutico le informazioni relative al codice AIC e il relativo quantitativo.

In mancanza di tali informazioni è fatto divieto a questa Azienda di provvedere al pagamento, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del DL 24/4/2017 n. 50.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito presso le Aziende.

In caso di ritardo nei pagamenti si applica quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha

ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. Trattasi delle informazioni di seguito elencate:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (univoco per ogni fattura);
2. Data e Numero del DDT per i beni;
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, i pagamenti saranno effettuati unitariamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta di tutte le Imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto stabilito.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Aziende ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo rispettivamente della provincia di Mantova e di Cremona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti riferiti alla presente fornitura agli uffici preposti indicati da ciascuna Azienda.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'Amministrazione aggiudicatrice;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 la Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia del contratto sottoscritto con gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi ed alle forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto d'appalto, sia effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali o in contrasto

con la Legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dalle Aziende incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.

Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei Fornitori di beni e servizi.

Il Fornitore pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società Finlombarda SpA.

Art. 19 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali dell'Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASST, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'ASST si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ASST ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'ASST entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ASST.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASST avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 20 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente fornitura è competente il Foro avente sede territoriale nel luogo in cui deve eseguirsi la prestazione.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del DL. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Letto, approvato e sottoscritto.